

Relazione

La presente proposta di Legge “Norma in materia di discipline bio-naturali” si propone di andare a colmare un vuoto normativo necessario a creare un percorso di prevenzione della salute dei cittadini piemontesi e ad adiuvandum tutelare gli operatori del settore delle discipline bio naturali la cui opera può essere certificata, anche se non riconosciuta, attraverso la creazione di una garanzia legislativa cui fare riferimento per attingere a reali professionalità che forniscano un corretto esercizio di tali pratiche. La presente proposta di legge individua, altresì, le attività denominate discipline bio-naturali e del benessere, indicando la necessità di creare un database informatico, gestito dall’Assessorato competente in materia di sanità, accessibile agli utenti ove inserire su richiesta degli interessati e nel rispetto dellanormativa sulla protezione dei dati personali, gli estremi degli operatori in possesso dei requisiti individuati. Va ricordato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce l’esistenza di disturbi non classificati dal punto di vista medico, ma che determinano riflessi consistenti sull’equilibrio psico fisico della persona. In Italia e anche nella nostra regione sono sempre più diffuse le discipline bio naturali dedicate al raggiungimento, miglioramento e conservazione del benessere psico-fisico ed emozionale della persona. E sono in altrettanta crescita esponenziale gli utenti che si rivolgono ai professionisti di queste pratiche dai quali trovano giovamento e miglioramento della qualità della vita. Per cui un’applicazione di queste discipline che trascuri la preparazione dell’operatore, la predisposizione di un idoneo ambiente dal punto di vista igienico sanitario e un’adeguata informazione agli utenti che vi si sottopongono, implica rischi diretti e indiretti per la salute. Il percorso ritenuto più idoneo per raggiungere i fini esposti è stato quello di definire il percorso formativo necessario ad attestare la reale appartenenza dell’operatore a tali concetti, valorizzando la qualità dell’esercizio a cui il pubblico si vuole rivolgere.

Tutto ciò in accordo con la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale impone al legislatore regionale precisi limiti sulla definizione e sul riconoscimento di una professione, la cui competenza è esclusiva dello Stato, “la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni dove rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale”.

Proprio in questo contesto si inserisce il presente progetto di legge, andando a normare un fenomeno che attiene al miglioramento della salute in costante e importante crescita negli ultimi anni sul territorio della nostra regione.

La creazione del data base informatico presso l’Assessorato funge da vademecum che favorisca i fruitori delle discipline bio naturali e del benessere, a loro esclusivo vantaggio, non generando ricadute di riconoscimento nei confronti degli operatori quali professionisti, come invece avrebbe mosso la creazione di uno specifico Albo, la cui nascita è funzione propria dello Stato.

In sintesi il presente progetto di legge si propone di addivenire al compito di monitoraggio rispetto alle applicazioni della tutela della salute, grazie agli strumenti descritti i quali rimarranno in capo all’Assessorato alla Sanità e nel rispetto delle normative regionali e nazionali di riferimento. Uno strumento moderno e agile che potrà fornire agli utenti un accesso veloce per verificare direttamente sul sito dell’Assessorato gli esercizi che sono iscritti o riconoscere attraverso l’affissione dell’attestato di regolarità delle condizioni igienico

sanitarie, la professionalità dell'esercizio a cui ci si rivolge. A tutto vantaggio della salute pubblica e della qualità del servizio offerto.